


# LA RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA DI PREVENZIONE INCENDI

*08 marzo 2017*


**Relatore: GENNARO DI MAIO**  
***FUNZIONARIO COMANDO VVF COMO***

# **PROGRAMMA**



- \_INQUADRAMENTO DEL RUOLO**
- \_CRITICITA'**
- \_EVOLUZIONE NORMATIVA**
- \_PROFILI DI RESPONSABILITA'**

# PROGRAMMA




## **\_INQUADRAMENTO DEL RUOLO**

**\_CRITICITA'**

**\_EVOLUZIONE NORMATIVA**

**\_PROFILI DI RESPONSABILITA'**

sul concetto di responsabilità .....



consapevolezza di dover rispondere  
degli effetti di azioni proprie o altrui

... video  
Circolare CNI...



D.Lgs. 139/2006

CAPO III PREVENZIONE INCENDI

Art. 13 Definizione ed ambito di esplicazione

La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

# LEGGI ED ALTRI AT

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle  
amministrazioni pubbliche.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

wi-fi  
ma p  
pres  
prev  
non  
di b  
disp  
un s  
cess  
e de  
aper  
mod

	presente articolo.
<b>20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività.</b>	<b>20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività.</b>
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1.	1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai <b>controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio</b> è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 <del>euro</del> a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma <b>2</b> <del>1</del> .
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del	2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini <b>della</b>



prevenzione incendi

**materia di rilevanza interdisciplinare**

## OBIETTIVI

Gli obiettivi della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
- limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
- garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

## OBIETTIVI

Gli obiettivi della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
- garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
- prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.

- ▶ **PROGETTARE**
- ▶ **REALIZZARE**
- ▶ **GESTIRE**



▶ **SGQ**

▶ **SGE**

▶ **SGS**

▶ **SGSL**

▶ **SGSA**

...



- ▶ ***BASE VOLONTARIA***
- ▶ ***IMPEGNO DI RISORSE UMANE, ECONOMICHE***

# IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

***D.M. 3 agosto 2015***  
***Norme tecniche di prevenzione incendi,***  
***ai sensi dell'art. 15 del***  
***D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139***

# metodologia

## Strategia antincendio

### Obiettivi di sicurezza antincendio


Sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dei beni ed ambiente.



Valutazione del rischio di Incendio attività

Il progettista valuta il rischio di incendio per l'attività e le attribuisce tre tipologie di profili di rischio:

- **R vita**, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
- **R beni**, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici
- **R ambiente**, profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio



Il progettista applica tutte le misure antincendio

## S.5 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Le misure previste nel «progetto antincendio» richiedono  
una corretta **gestione**



elemento essenziale per la sicurezza antincendio per tutta  
la **durata di vita dell'edificio**


**Prevedono misure organizzative - gestionali in fase di :**

▶ **ESERCIZIO**

▶ **EMERGENZA**

# Efficace Gestione della Sicurezza Antincendio

## tramite

- ▶programmazione lavori che impediscono insorgenza di incendi;
  - ▶monitoraggio continuo dei rischi incendio e adozione di azioni per eliminare o ridurre il rischio;
  - ▶presa di coscienza delle persone presenti nell'edificio (persone disabili, anziani, bambini, etc.) e rischio presente;
  - ▶assicurazione che le misure di sicurezza antincendio siano mantenute in stato di efficienza e le vie di fuga sempre disponibili;
  - ▶addestramento personale e organizzazione piano di evacuazione
  - ▶gestione in caso di incendio fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco.
- 

### S.5.4.1

#### Soluzioni conformi

1. La *gestione della sicurezza antincendio* è un processo che si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attività. La corretta progettazione iniziale dell'attività consente la successiva appropriata gestione della sicurezza antincendio (tabella S.5-3).
2. Le soluzioni conformi sono riportate nelle tabelle S.5-4, S.5-5, S.5-6.

Progettista	Responsabile dell'attività
Riceve dal committente le informazioni di input sull'attività (es. finalità, geometrie, materiali, affollamento, ...), definisce le misure antincendio che minimizzano il rischio d'incendio, definisce e documenta, sin dal principio, il modello di gestione della sicurezza antincendio. Indicazioni specifiche sono riportate nel paragrafo S.5.5.	Acquisisce dalla progettazione le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio, come descritto ai paragrafi S.5.6 e S.5.7.

Tabella S.5-3: Ruolo di progettista e responsabile dell'attività

## S.5.5

### Progettazione della gestione della sicurezza

1. Il progettista acquisisce dal responsabile dell'attività informazioni sulle condizioni d'esercizio dell'attività (es. numero e tipologia degli occupanti, tipologia di attività svolte, processi produttivi, quantità e tipologie di materiali stoccati, ...).
2. Il progettista definisce la soluzione progettuale che, in virtù della strategia antincendio e delle relative misure antincendio adottate, consenta l'esercizio in sicurezza dell'attività secondo le finalità della stessa e gli obiettivi di sicurezza antincendio.
3. Il processo progettuale descritto nei precedenti commi deve essere esplicitato nella relazione tecnica. Tutte le informazioni indispensabili al responsabile dell'attività per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio devono essere elencate in apposita sezione della relazione tecnica.
4. Nella relazione tecnica devono essere documentate:
  - a. limitazioni d'esercizio dell'attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, ...) assunte come ipotesi della progettazione antincendio durante l'analisi del rischio di incendio e la conseguente identificazione del profilo di rischio dell'attività;
  - b. indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d'attività, risultanti dall'analisi del rischio di incendio;
  - c. indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

- d. indicazioni sul numero di persone, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio. Ad esempio:
  - i. se è prevista la procedura d'esodo per fasi in un'attività lavorativa, il personale addetto al servizio antincendio deve essere in grado di assistere l'esodo degli occupanti, affinché il sistema d'esodo sia impiegato secondo le condizioni progettuali;
  - ii. se è prevista l'attivazione di sistemi di protezione attiva, il personale deve essere formato ed addestrato a tale scopo;
  - iii. se l'attività è prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità, deve essere prevista apposita procedura per l'efficace gestione dell'emergenza, secondo le condizioni assunte ad ipotesi nel progetto;
- e. i rischi d'incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico, di cui si è tenuto conto nella progettazione dei sistemi protettivi, e le relative misure antincendio;
- f. indicazioni per la gestione dell'emergenza: modalità di gestione dell'esodo, di lotta all'incendio, di protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio, come previsti durante la progettazione dell'attività.



# art. 2 DM 9.3.2007

3. L'individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto e' a carico dei soggetti responsabili della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano l'individuazione dei suddetti valori e' a carico dei titolari delle attivita'.

## **TITOLO V**

### **SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO**

#### **42 - Generalità**

I responsabili delle attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, devono provvedere a:

- a) adottare, il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SG) definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:
  - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
  - organizzazione del personale;
  - controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
  - gestione delle modifiche;
  - pianificazione di emergenza;
  - sicurezza delle squadre di soccorso;
  - controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;
  - manutenzione dei sistemi di protezione;
  - controllo e revisione del SG.

# quanto a consapevolezza del ruolo....

***b) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;***

# UNI 12845-2015

P.4

## Disposizioni contrattuali

Prima dell'installazione la documentazione progettuale di tutti i sistemi ESFR deve essere esaminata dalle autorità competenti, a meno che i sistemi di certificazione dell'installatore, validi nel luogo di installazione del sistema pertinente, consentano metodi alternativi. La documentazione in conformità ai punti 4.3 - 4.4 deve essere fornita alle autorità competenti.

Le informazioni fornite in questa fase preliminare o di stima dovrebbero includere una valutazione per stabilire la capacità di essere conformi ai requisiti critici.

## P.5 Generalità

P.5.1 Tutti gli sprinkler ESFR devono essere approvati dalle autorità.

P.5.2 La protezione sprinkler ESFR deve essere utilizzata soltanto in edifici in cui le caratteristiche, i sistemi di deposito e il contenuto sono controllati da un sistema di gestione appropriato. La documentazione del sistema di gestione deve includere le procedure riguardanti almeno quanto segue:

- a) controlli di valutazione del rischio per le merci in entrata;
- b) procedure periodiche di verifica e di ispezione;
- c) contratto di manutenzione del sistema sprinkler con un'azienda qualificata;
- d) manutenzione di una specifica preliminare per l'edificio e la protezione antincendio con una registrazione di ogni variazione che potrebbe influenzare le prestazioni del sistema di irrigazione;
- e) esame periodico dei metodi di deposito;
- f) esame periodico del pericolo;
- g) esame periodico della conformità ai requisiti di installazione ESFR;
- h) trattazione delle non conformità.

L'esame critico del pericolo e dei metodi di deposito specificato nei punti (a), (b), (d), (e), (f) e (g) di cui sopra dovrebbe essere almeno in conformità al punto 20.

Un esame periodico dei pericoli dovrebbe includere il controllo della conformità dei corridoi e degli interstizi dei depositi ai rispettivi requisiti.

Le procedure scritte devono comprendere le azioni da intraprendere se si verificano importanti non conformità e dovrebbero includere l'informazione delle autorità competenti, come i Vigili del Fuoco e le principali società di assicurazioni.

# CHI CONCORRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- ✓ DATORE DI LAVORO, SPP, DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI
- ✓ TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE
- ✓ AMMINISTRATORE, SOCIO, P. FISICA/GIURIDICA
- ✓ PROFESSIONISTA P.I.
- ✓ PROGETTISTA
- ✓ INSTALLATORE
- ✓ MANUTENTORE
- ✓ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



# Rogo di Prato, sei anni e sei mesi ai proprietari del capannone

*La sentenza del giudice ha superato le richieste del pubblico ministero. Nell'incendio morirono sette operai cinesi*



Lo leggo dopo

12 febbraio 2016

47

Consiglia

Condividi

Tweet

0

G+

0

LinkedIn

1

Pinterest




Sei anni e sei mesi di reclusione. Questa la condanna per Giacomo e Massimo Pellegrini, i due fratelli pratesi proprietari del capannone dove all'alba del primo dicembre 2013 [morirono bruciati in un incendio sette operai cinesi](#). La sentenza del giudice Giulio Fanales è andata oltre le richieste del pubblico ministero Lorenzo Gestri, che nella sua requisitoria aveva chiesto una condanna complessiva a 4 anni e 10 mesi

per ciascuno dei fratelli. I reati per cui sono stati condannati sono omicidio colposo plurimo e incendio colposo, mentre sono stati assolti dall'accusa di lesioni aggravate. "Questa è una sentenza paradigmatica - ha commentato il procuratore capo di Prato Giuseppe Nicolosi - il principio affermato oggi è che i proprietari si debbano occupare di mettere in sicurezza i locali prima di affittarli".

# **SANZIONE**

- **PREGIUDIZIO DELLA SICUREZZA (VITA UMANA)**
- **RISARCIMENTO DANNI**
- **PERDITE ECONOMICHE**
- **PERDITA CREDIBILITA' PROFESSIONALE**

# PROGRAMMA



\_INQUADRAMENTO DEL RUOLO

**\_CRITICITA'**

\_EVOLUZIONE NORMATIVA


\_PROFILI DI RESPONSABILITA'

# INTRECCIO RISVOLTI


PROBLEMATICHE DI NATURA :


- PROCEDURALE
- TECNICA
- SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

# CRITICITA'



- ▶ *p.v. “adempimento formale”*
- ▶ *titolari attività – gestori – datori lavoro – RSPP  
: competenza, sensibilità, alternanza*
- ▶ *difficoltà a reperire documentazione*
- ▶ *farsi carico di valutazioni di altri*
- ▶ *rapporto fiduciario*
- ▶ *specificità professionalità*





si intendono per **“luoghi di lavoro”**  
i luoghi destinati a ospitare posti di  
lavoro ubicati all'interno di  
un'azienda/unità produttiva nonché  
ogni altro luogo di pertinenza delle  
stesse accessibili al lavoratore  
nell'ambito del proprio lavoro



**attività soggette:**  
attività riportate nell'Allegato I del  
decreto del Presidente della Repubblica  
1° agosto 2011, n. 151

**QUANDO IL LUOGO DI LAVORO RICADE  
NELL'ELENCO DELLE ATTIVITA'  
SOGGETTE  
SCATTANO GLI OBBLIGHI  
DI CUI AL DPR 151 DEL 1.8.2011**



2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla **detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi** che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le *disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzioni incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.*



Forma dell'incarico  
Ruolo  
Posizione giuridica

...

# AMBITO

- PROCEDIMENTO P.I.
- APPROVAZIONE PROGETTO, PARERE DI CONFORMITA', VALUTAZIONE PROGETTO
- RICHIESTA COLLAUDO, SOPRALLUOGO, VISITA CONTROLLO
- DIA, SCIA
  
- SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



- ▶ LEGISLAZIONE SUL PROCEDIMENTO (241 / 90, 160/2010 SUAP, etc.)
- ▶ REGOLE TECNICHE
- ▶ SICUREZZA SUL LAVORO



# Legge sul procedimento amministrativo

Legge, testo coordinato 07/08/1990 n° 241, G.U. 18/08/1990

*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127*

- ▶ 77 SONDRIO
- ▶ 154 COMO
- ▶ 139 VARESE
- ▶ 88 LECCO



# REGOLA TECNICA

## DISPOSIZIONE NORMATIVA COGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

- ▶ LE REGOLE TECNICHE VERTICALI
- ▶ LE REGOLE TECNICHE ORIZZONTALI

# REGOLA TECNICA ORIZZONTALE

**REGOLA TECNICA APPLICABILE  
A TUTTE LE ATTIVITA'**

# REGOLA TECNICA VERTICALE

REGOLA TECNICA  
APPLICABILE AD UNA SPECIFICA ATTIVITA' O  
AD AMBITI DI ESSA,  
CON SPECIFICHE INDICAZIONI,  
COMPLEMENTARI O SOSTITUTIVE  
A QUELLE PREVISTE NELLA R.T.O.

# REGOLE TECNICHE ORIZZONTALI

# DM 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per  
la gestione dell'emergenza nei luoghi di  
lavoro

# DM 3 novembre 2004

(modificato dal DM 6.12.2011)

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio

# DM 31 marzo 2003

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali  
costituenti le condotte di distribuzione e  
ripresa dell'aria degli impianti di  
condizionamento e ventilazione

*...e in generale prodotti da costruzione...*

# DM 16 FEBBRAIO 2007

Classificazione di resistenza al fuoco di  
prodotti ed elementi costruttivi di opere da  
costruzione

# DM 9 MARZO 2007

Prestazioni di resistenza al fuoco delle  
costruzioni nelle attività soggette al controllo  
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

# r.t.v.

- ▶ DM 31.7.1934
- ▶ DM 26.08.1992
- ▶ DM 18.3.1996
- ▶ DM 18.9.2002

# **REGOLE TECNICHE**

- Uffici
- Alberghi, campeggi
- Autorimesse
- Locali Pubblico Spettacolo
- Attività Commerciali
- Impianti Termici
- Autodemolizioni

# SICUREZZA SUL LAVORO

OSSERVANZA DEL D.LGS 81 /08 – SICUREZZA  
ANTINCENDIO

DVR (incendio, elettrico, chimico, ATEX...)

PIANO EMERGENZA

FORMAZIONE/INFORMAZIONE

DESIGNAZIONE A.L.A.

MANUTENZIONE

...

articolo 46 – allegato IV


- ▶ DVR ⇒ DAT. LAV.
- ▶ N.A.R. ⇒ DAT. LAV. – TECNICO P.I.
- ▶ VALUTAZIONE RISCHI ?
- ▶ ALL. I PUNTO A.3 DM 7.8.2012
- ▶ DM 10.03.1998

## ▶ GIUDIZIO DI IDONEITA' ...

## A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)


La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei **provvedimenti da adottare** nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle **misure preventive e protettive assunte**, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli **impianti di protezione attiva** la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché **'l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività'**.




# COME MI COMPORTO?

- ▶ **D.P.R. 547/55 PERICOLO INCENDIO**
- ▶ **D.LGS. 81 /08 RISCHIO INCENDIO**



- ▶ **HARDWARE**
- ▶ **RISORSE UMANE**
- ▶ **GESTIONE**

# PROGRAMMA



- \_INQUADRAMENTO DEL RUOLO
- \_CRITICITA'
- \_EVOLUZIONE NORMATIVA**
- \_PROFILI DI RESPONSABILITA'

**CONOSCERE IL PASSATO  
PER CAPIRE IL PRESENTE  
E ORIENTARE IL FUTURO**

*(TUCIDIDE)*

# **DPR 1 agosto 2011, n. 151**

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Publicato sulla GU n. 221 del 22.9.2011

**Entrato in vigore il 7.10.2011**

## **DM 5 agosto 2011**

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

# DPR 1 agosto 2011 n°151

Il nuovo regolamento nasce per:

- **AGGIORNARE QUANTO ESISTENTE;**
- **SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO;**
- **RAZIONALIZZARE L'IMPEGNO DEL CNVVF NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO;**
- **INTEGRARE IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI CON LA DISCIPLINA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL DPR 160/10.**

# **DPR 1 agosto 2011 n°151**

## **ULTERIORI NOVITA'**

- 1. ABOLIZIONE DELLA DUPLICAZIONE DEL REGISTRO DEI CONTROLLI**
- 2. SEMPLIFICAZIONE DEI RINNOVI ED ELIMINAZIONE DEL GIURAMENTO DELLA PERIZIA**
- 3. NOF – NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ**
- 4. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA**



# Il regolamento per la prevenzione incendi

6

## La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in **tre categorie** per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**

- **Attività a basso rischio:** viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), con tempi certi per tutte le imprese
- **Attività a medio ed elevato rischio:** la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni
- **I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio:**
  - controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio
  - controlli su tutte quelle a elevato rischio

# IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI di cui al D.P.R. 151/2011

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (**in tutto 80 e non più 97**) vengono distinte in tre categorie per le quali è **prevista una disciplina differenziata** in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità



# PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI


## Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

[www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)



# AMBITO DI APPLICAZIONE



Sono **escluse** dall'ambito di applicazione del regolamento **le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.**

# D. LGS. 26 giugno 2015 n. 105

**Attuazione della direttiva 2012/18/UE  
relativa al controllo del pericolo di  
incidenti rilevanti connessi con  
sostanze pericolose.**

**Art. 31**

**Allegato L**

*Procedure semplificate di prevenzione incendi  
per gli stabilimenti di soglia superiore*

# DPR 1 agosto 2011 n°151

La documentazione di cui al comma 1 dell'art. 4 del DPR 151/2011 è rappresentata da:

- **Una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
- **Un'asseverazione** con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando;
- **Le certificazioni e/o dichiarazioni**, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

# DPR 1 agosto 2011 n°151

## NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

- Introduzione della possibilità di richiedere visite tecniche in corso d'opera da effettuarsi in corso di realizzazione.

### **ART. 9 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA**

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Documento da allegare:

- Richiesta di verifica in corso d'opera, mod. PIN.....;
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria prov.le dello Stato ai sensi...

# DPR 1 agosto 2011 n°151

## ART. 8 NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e *layout* (*distanziamenti, separazioni, isolamento*);
- resistenza e reazioni al fuoco;
- compartimentazione e vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici e illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.

# DPR 1 agosto 2011 n°151

## CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

### Art. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

Il Certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale di visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

...attenzione...

**SCIA PARZIALE  
NOTA M.I.  
DIP. VVF.  
PROT. 5555 DEL 18.04.2012**

# Importantissima la **Voltura**

## Art. 9, comma 1 D.M. 7/8/2012

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

# ABROGAZIONI

## **DPR 26 maggio 1959, n. 689**

Regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

## **DPR 12 gennaio 1998, n. 37**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

## **DM 16 febbraio 1982**

Modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;



**IL TITOLARE DELL'ATTIVITA' : SEGNA LA INIZIO ATTIVITA'**

**TECNICO ISCRITTO ALBO PROF.LE : ASSEVERA LA CONFORMITA' DELL'OPERA ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (REGOLA TECNICA, REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO) E/O AL PROGETTO APPROVATO DAI V.F.**

**TECNICO ELENCO M.I.: ELABORA E REDIGE LE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CHE DEVONO COMPROVARE CHE PRODOTTI, STRUTTURE, MATERIALI, ATTREZZATURE, IMPIANTI ETC. RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO SIANO REALIZZATI, INSTALLATI, POSTI IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA**

# S.Certificata.I.A

la Pubblica Amministrazione e la collettività  
ripongono affidamento nella certificazione di  
conformità del professionista

# IL PROFESSIONISTA

- **ASSEVERARE**
- **DICHIARARE**
- **CERTIFICARE**



# ASSEVERAZIONE

- ✓ **PARLARE, FARE SUL SERIO**
- ✓ **AFFERMARE CON SOLENNITA'**
- ✓ **AFFERMARE CON RISOLUTEZZA**
- ✓ **ASSERIRE**
- ✓ **DICHIARAZIONE, CERTIFICAZIONE, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, CON CUI CI SI FA GARANTI DI QUANTO ASSERITO IN UN TESTO**

# ASSEVERAZIONE

- RILEVANZA FORMALE
- VALORE NEI CONFRONTI A TERZI QUANTO A VERITA' E AFFIDABILITA' DEL CONTENUTO
- GARANZIA DI LEGALITA' E CORRETTEZZA

**CERTIFICARE**

**PROVARE L'OGGETTIVITA' DI CIO' CHE SI  
AFFERMA**

(attestazioni tecniche, scientifiche)

## **ARTICOLO 11**

**LA LEGGE NON DISPONE CHE PER L'AVVENIRE :  
ESSA NON HA EFFETTO RETROATTIVO**

Lo stato Italiano, si è dotato fin dal 1961 (L. n. 469 del 13.05.1961) di norme che regolamentavano la sicurezza antincendio all'interno di stabilimenti, depositi e simili (l'elenco delle attività era stabilito dal D.P.R. n. 689 del 16.05.1959)

- ⇒ **i doveri dei privati erano *quelli di richiedere i pareri sui progetti e le visite di collaudo Artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 577/82***),
- ⇒ **al Comando VV.F. spettava il compito (e quindi la responsabilità) di accertare che l'attività sottoposta a controllo risultasse **conforme** alle disposizioni vigenti in materia etc.**
- ⇒ in questa fase o "*periodo storico*", il **principio comune** era sostanzialmente quello di **dividere specificatamente le competenze** dei privati (committente e libero professionista ) rispetto al Comando VV.F. provinciale competente

con l'emanazione della Legge n. 818 del 7.12.1984 conosciuta Nulla Osta Provvisorio e il successivo D.M.I. 8 Marzo 1985.....

si introduce il concetto di “*coinvolgimento*” del libero professionista nel percorso autorizzativo che porta alla certificazione di conformità antincendio di una data attività

**Il professionista deve dichiarare e certificare le misure minime di prevenzione incendi applicate all'attività.**

## D.P.R. n. 577 del 29.07.1982 art. 18

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del C.P.I.,

i Comandi Provinciali ..... **“possono avvalersi** nei casi previsti dalla Legge, di certificazioni rilasciate da Enti e laboratori legalmente riconosciuti, o da **Liberi Professionisti** iscritti ad albi professionali”

- ▶ Quali erano i casi previsti dalla Legge ?
- ▶ Quali erano gli elenchi in cui dovevano essere iscritti i Liberi Professionisti ?

Alla *prima domanda* ha dato risposta il **D.M.I.**  
**8.03.1985**, (*Decreto collegato alla L. 818*) il quale  
tramite i due allegati “A” e “B” indicava quale erano  
le certificazioni da produrre, suddivise per attività  
soggette

Alla *seconda domanda*, dava risposta la stessa **Legge**  
**n. 818**, la quale all’art. 1 definiva i requisiti in cui  
dovevano essere in possesso i L.P. per essere  
iscritti a questi elenchi, che poi in realtà era un  
unico elenco emanato direttamente dal Ministero  
dell’interno

Il professionista è chiamato a emettere **certificazioni** sulla efficienza e adeguatezza di impianti o sistemi di protezione, ed eseguire **l'analisi del rischio** sulla pericolosità di una attività, apparecchio, ambiente.

**già in questa fase il coinvolgimento del tecnico esterno è notevole in considerazione del fatto che l'adozione di misure di protezione e prevenzione (quanto meno per le attività non normate) è basata sulla sua analisi del rischio, e che è possibile da parte dei Comandi, accettare sue certificazioni sulla conformità degli impianti**

*..... di pari passo aumenta anche la responsabilità a carico del tecnico, con relative conseguenze civili e penali....*

## D.I.A.

*verso la fine degli anni novanta, vi è una ulteriore evoluzione della normativa (non solo antincendio), che con l'intento di rendere la P.A., più efficiente e rispondente alle esigenze della Società, introduce nuovi meccanismi che vanno nella direzione di una sempre maggiore collaborazione (coinvolgimento) dei privati (tecnici esterni).*

Viene cioè introdotto lo strumento della  
D.I.A.

## D.I.A. in ambito sicurezza antincendio

- ▶ Introdotta D.P.R. n. 37 del 12.01.1998
- ▶ all'art. 3 comma 5, vi è la possibilità, di potere iniziare un'attività (che abbia ottenuto l'approvazione del progetto), presentando una dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato con relative certificazioni che attestino il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio

(In questo modo l'attività può iniziare prima ancora che il tecnico VV.F., effettui la visita di sopralluogo per il collaudo finalizzato al rilascio del C.P.I.)

- ✓ **E' questa, la prima volta che viene ufficialmente accettato che il tecnico libero professionista, si sostituisca al Comando VV.F.**  
(anche se per un periodo limitato),  
in quanto persona garante della idoneità dell'attività alla normativa prevenzione incendi (quanto meno che sia rispondente al progetto approvato)
- ✓ **In altri termini il tecnico si assume la responsabilità di garantire la presenza e l'idoneità delle misure antincendio**  
necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività

**da un lato c'è la politica del livellamento di competenze,  
giuridicamente rimane il “potere” del tecnico VV.F. di dire l'ultima parola sull'idoneità o meno dell'attività.**

**Poi “arriva” il D.P.R. n.200 del 10.06.2004**

## **Definizione del C.P.I. secondo l'art. 17 del D.P.R. 577/82**

**Il C.P.I. (rilasciato dal Comando VV.F.) attesta che l'attività è conforme alle disposizioni vigenti in materia antincendio e alle prescrizioni date d'autorità**

## **Definizione del C.P.I. secondo l'art. 5 del D.P.R. 200/04**

**Il C.P.I. attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di P.I. e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio**

**Con la vecchia normativa, il C.P.I. ( e quindi il tecnico VV.F.) attestava la conformità di un impianto antincendio secondo le UNI 9490, oppure la resistenza al fuoco R 90, ecc....., adesso il C.P.I. Attesta che la prescrizione di resistenza al fuoco richiesta è stata effettivamente certificata**

**Quindi è ufficialmente passata dal tecnico VV.F. al libero professionista il potere (e quindi anche la responsabilità) di certificare un impianto o un requisito antincendio**

**rimane viceversa in carico al tecnico VV.F.,  
la competenza di verificare  
la sussistenza/presenza delle certificazioni  
necessarie a dimostrare  
il rispetto dei requisiti di P.I.,  
nonché le competenze attribuitegli quale  
Pubblico Ufficiale, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.**

*(tra l'altro le funzioni di A.P.G. o di U.P.G., sono  
funzione svolte nell'ambito dell'attività di  
prevenzione e di repressione dei reati nel campo  
della sicurezza antincendio)*

**... nuovo approccio necessario, in considerazione del fatto che:**


- ↪ aumento della complessità tecnico normativa in materia di P.I. (es. calcolo della resistenza al fuoco di una struttura)**
- ↪ necessità di adottare procedure semplificate per accelerare la velocità dei provvedimenti amministrativi**

# in conclusione

**il sopralluogo del tecnico VV.F.  
non può che avere una valenza di un  
“collaudo a vista”  
delle condizioni generali di sicurezza  
antincendio,  
tenuto conto**

**la verifica dettagliata delle misure tecniche  
antincendio viene demandata al  
PROFESSIONISTA**

- ▶ il professionista deve essere pertanto consapevole del ruolo che l'ordinamento giuridico gli riconosce;
- ▶ responsabilità – gratificazione – sanzione



▶ ***...IL CPI E' IN VIA DI ESTINZIONE***

... il ruolo del professionista è diventato fondamentale :

- in fase di valutazione progetto, NOF
- SCIA
- consulenza
- etc...

- ▶ NON SOLO NELLA FASE DELL'AVVIO  
“MATERIALE” DELL'ATTIVITA' MA ANCHE  
NELLA FASE EMBRIONALE :
- ▶ SCELTA STRUTTURE
- ▶ SCELTA IMPIANTI
- ▶ GESTIONE DELLE MODIFICHE

**ADDETTI ANTINCENDIO + SQUADRA  
EMERGENZA NELLE 24 ORE  
O  
IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME?**

# Decreto Ministeriale 20/12/2012

*(Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)*

*Ministero dell'Interno*


*Regola tecnica di prevenzione incendi per gli  
impianti di protezione attiva contro  
l'incendio installati nelle attività soggette ai  
controlli di prevenzione incendi*

## art.4 comma 2

I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione.

Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

# Si pensi ancora alle modifiche attività esistenti



# MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A	Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;</li> <li>ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio</li> </ul>
B	Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente	
C	Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino :	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ incremento della potenza o della energia potenziale ;</li> <li>○ modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.</li> </ul>
D	Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ;</li> <li>○ modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ;</li> <li>○ incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ;</li> <li>○ modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali ;</li> <li>○ modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ;</li> </ul>
E	Modifica delle misure di protezione per le persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;</li> <li>○ modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ;</li> <li>○ modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività;</li> </ul>

# *Livelli di approfondimento nei controlli*

- ▶ verifica SCIA;
- ▶ rilascio CPI;
- ▶ visite ispettive;
- ▶ intervento di soccorso;
- ▶ esposto/ segnalazione;
- ▶ indagine della magistratura;

**D.L. 81/2008**  
**Art. 13. Vigilanza**


la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, .....

## 19. Vigilanza ispettiva.

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza **ispettiva** sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati, **nonchè nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**. La vigilanza **ispettiva** si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza **ispettiva**, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza **ispettiva** siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, **le misure urgenti, anche ripristinatorie, di messa in sicurezza** e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

# PROGRAMMA



- \_INQUADRAMENTO DEL RUOLO
- \_CRITICITA'
- \_EVOLUZIONE NORMATIVA
- \_PROFILI DI RESPONSABILITA'**

- ▶ **RESPONSABILITA' CIVILE**
- ▶ **PENALE**
- ▶ **AMMINISTRATIVA**
- ▶ **DISCIPLINARE**

# RESPONSABILITA' CIVILE

- CONTRATTUALE (inesatto o tardivo adempimento di una preesistente obbligazione)
- EXTRACONTRATTUALE (violazione del generico obbligo di non ledere alcuno, senza che vi sia una precedente obbligazione)

# RESPONSABILITA' CIVILE

## 2043 RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

QUALUNQUE FATTO DOLOSO O COLPOSO, CHE CAGIONA AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, OBBLIGA COLUI CHE HA COMMESSO IL FATTO A RISARCIRE IL DANNO.

## ▶ Risarcimento del danno

- Patrimoniale (rimborso spese sostenute dal danneggiato o suoi eredi, perdita guadagno, venir meno di fonti di reddito...)
- Non patrimoniale (danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale)

# RESPONSABILITA' CIVILE

## 2230 PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

IL CONTRATTO CHE HA PER OGGETTO UNA PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE È REGOLATO DALLE NORME SEGUENTI E, IN QUANTO COMPATIBILI CON QUESTE E CON LA NATURA DEL RAPPORTO, DALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO PRECEDENTE. SONO SALVE LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI.

# RESPONSABILITA' CIVILE

## 2232. ESECUZIONE DELL'OPERA

IL PRESTATORE D'OPERA DEVE ESEGUIRE  
PERSONALMENTE L'INCARICO ASSUNTO.  
PUÒ TUTTAVIA VALERSI,  
SOTTO LA PROPRIA DIREZIONE E RESPONSABILITÀ,  
DI SOSTITUTI E AUSILIARI,  
SE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI È CONSENTITA DAL  
CONTRATTO O DAGLI USI E NON È INCOMPATIBILE  
CON L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.

# RESPONSABILITA' CIVILE

## 2236 RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE D'OPERA

SE LA PRESTAZIONE IMPLICA LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ, IL PRESTATORE D'OPERA NON RISPONDE DEI DANNI, SE NON IN CASO DI DOLO O DI COLPA GRAVE.

# RESPONSABILITA' CIVILE

## 1176 DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO

NELL'ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE IL DEBITORE DEVE USARE LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA.

NELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, LA DILIGENZA DEVE VALUTARSI CON RIGUARDO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA.


# RESPONSABILITA' CIVILE

## 1218 RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE

IL DEBITORE CHE NON ESEGUE ESATTAMENTE LA PRESTAZIONE DOVUTA È TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO, SE NON PROVA CHE L'INADEMPIMENTO O IL RITARDO È STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE

- ▶ DANNO PATRIMONIALE (DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE)
- ▶ DANNO NON PATRIMONIALE

# PRINCIPIO DI LEGALITA'



## **Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

# RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

LEGGE 24.11.1981 N° 689 (E LEGGI COLLEGATE)

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

PUÒ ESSERE DEFINITO COME LA VIOLAZIONE DI UN QUALSIASI  
PRECETTO COLLOCATO DAL NOSTRO ORDINAMENTO  
GIURIDICO A  
TUTELA-DIFESA  
DI UNO SPECIFICO E PARTICOLARE INTERESSE

# RESPONSABILITA' PENALE

SI DEFINISCE **REATO** QUALSIASI FATTO ILLECITO PER IL QUALE È PREVISTA UNA SANZIONE PENALE.

PERTANTO, PER STABILIRE SE UN FATTO ILLECITO È UN REATO O UN'INFRAZIONE AMMINISTRATIVA O UN SEMPLICE ILLECITO CIVILE OCCORRE GUARDARE AL TIPO DI SANZIONE PER ESSO PREVISTA.

▶ REATI :

- Omessa SCIA o rinnovo periodico
- Esercizio abusivo professione
- Falsi in certificazione o in atto pubblico
- Inosservanza a provvedimenti Autorità
- Impedimento al controllo
- ...

# RESPONSABILITA' PENALE

LE SANZIONI PENALI SI DISTINGUONO IN :

- ▶ DETENTIVE : ERGASTOLO, RECLUSIONE ED ARRESTO
- ▶ PECUNIARIE : MULTA ED AMMENDA

# RESPONSABILITA' PENALE

A SECONDA DELLA DIVERSA PENA PER ESSI STABILITA I REATI SI SUDDIVIDONO IN :

- **DELITTI**: SONO REATI PIU' GRAVI PER I QUALI SONO STABILITE LE PENE DELL'ERGASTOLO, DELLA RECLUSIONE O DELLA MULTA
- **CONTRAVVENZIONI** SONO I REATI RITENUTI PIÙ LIEVI E PER ESSE SONO STABILITE LE PENE DELL'ARRESTO O DELL'AMMENDA

ES.

INCENDIO ART. 423 DEL C.P. E' UN DELITTO

OMESSA DENUNCIA DI MATERIE ESPLODENTI  
ART. 679 C.P. E' UNA CONTRAVVENZIONE

# RESPONSABILITA' PENALE

**LE PENE ACCESSORIE PER I DELITTI SONO:**

- 1) L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI;**
- 2) L'INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE;**
- 3) L'INTERDIZIONE LEGALE;**
- 4) L'INTERDIZIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE;**
- 5) L'INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;**
- 5BIS) L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO O DI LAVORO;**
- 6) LA DECADENZA O LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DEI GENITORI.**

**LE PENE ACCESSORIE PER LE CONTRAVVENZIONI SONO:**

- 1) LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O DI UN'ARTE;**
- 2) LA SOSPENSIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE.**

**PENA ACCESSORIA COMUNE AI DELITTI E ALLE CONTRAVVENZIONI È LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA.**

**LA LEGGE PENALE DETERMINA GLI ALTRI CASI IN CUI LE PENE ACCESSORIE STABILITE PER I DELITTI SONO COMUNI ALLE CONTRAVVENZIONI.**

# ART 35 C.P.

## **SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O DI UN'ARTE**

**LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O DI UN'ARTE PRIVA IL CONDANNATO DELLA CAPACITÀ DI ESERCITARE, DURANTE LA SOSPENSIONE, UNA PROFESSIONE, ARTE, INDUSTRIA O UN COMMERCIO O MESTIERE, PER I QUALI È RICHIESTO UNO SPECIALE PERMESSO O UNA SPECIALE ABILITAZIONE, AUTORIZZAZIONE O LICENZA DELL'AUTORITÀ.**

**LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O DI UN'ARTE NON PUÒ AVERE UNA DURATA INFERIORE A QUINDICI GIORNI NÉ SUPERIORE A DUE ANNI.**

**ESSA CONSEGUE A OGNI CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE, CHE SIA COMMESSA CON ABUSO DELLA PROFESSIONE, ARTE, INDUSTRIA, O DEL COMMERCIO O MESTIERE, OVVERO CON VIOLAZIONE DEI DOVERI AD ESSI INERENTI, QUANDO LA PENA INFLITTA NON È INFERIORE A UN ANNO D'ARRESTO.**

# RESPONSABILITA' PENALE

## ELEMENTI ESSENZIALI DEL REATO

- ELEMENTO OGGETTIVO
- ELEMENTO SOGGETTIVO

# ELEMENTO OGGETTIVO

- CONDOTTA : AZIONE; OMISSIONE
- EVENTO : RISULTATO DELLA CONDOTTA
- RAPPORTO DI CAUSALITA' : RAPPORTO TRA CONDOTTA ED EVENTO

# ELEMENTO SOGGETTIVO

- NESSO PSICHICO : COSCIENZA O VOLONTA' DELL'AZIONE O OMISSIONE
- RAPPORTO TRA LA VOLONTA' DEL SOGGETTO E L'EVENTO :
  - ▶ **DOLO** : EVENTO PREVEDUTO E VOLUTO COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE O OMISSIONE; A SUA VOLTA DOLO GENERICO O SPECIFICO ( A SECONDA DELLA RILEVANZA DEL MOTIVO, DELLO SCOPO)
  - ▶ **COLPA** : EVENTO CHE ANCHE SE PREVEDUTO NON E' VOLUTO DAL SOGGETTO E SI VERIFICA PER IMPRUDENZA (AVVENTATEZZA, INSUFFICIENTE RIFLESSIONE), IMPERIZIA (INSUFFICIENTE PREPARAZIONE A COMPIERE UNA CERTA ATTIVITA') O PER INOSSERVANZA DI **LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE** (E CIOE' PRESCRIZIONI DETTATE DALL'AUTORITA'). DISTINGUIAMO LA COLPA SPECIFICA, GENERICA.
  - ▶ **PRETERINTENZIONALE** : EVENTO PREVEDUTO E VOLUTO DAL SOGGETTO E' MENO GRAVE DI QUELLO CHE POI SI VERIFICA PER EFFETTO DELLA CONDOTTA

# DOLO

DOLO INTENZIONALE (specifico, generico)

DOLO DIRETTO

DOLO EVENTUALE (il soggetto si rappresenta come seriamente possibile – non come certa – l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi)

# FORME DI MANIFESTAZIONE

- ▶ CIRCOSTANZE DEL REATO : MAGGIORE O MINORE GRAVITA' (AGGRAVANTI, ATTENUANTI, COMUNI, SPECIALI)
- ▶ TENTATIVO
- ▶ CONCORSO DI PERSONE (MATERIALE, MORALE)

# RESPONSABILITA' PENALE : RAPPORTO DI CAUSALITA'

## 40. Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

# RESPONSABILITA' PENALE

✓ REATO COMMISSIVO :

COMPIMENTO DI AZIONI VIETATE

✓ REATO OMISSIVO :

MANCATO COMPIMENTO DI UNA AZIONE  
GIURIDICAMENTE DOVEROSA

# RESPONSABILITA' PENALE

**REATO OMISSIVO PROPRIO : IL LEGISLATORE REPRIME IL MANCATO COMPIMENTO DI UNA AZIONE GIURIDICAMENTE DOVEROSA INDIPENDENTEMENTE DAL VERIFICARSI O MENO DI UN EVENTO COME CONSEGUENZA DELL'OMISSIONE**

**REATO OMISSIVO IMPROPRIO : LA LEGGE INCRIMINA IL MANCATO COMPIMENTO DI UNA AZIONE GIURIDICAMENTE DOVEROSA IMPOSTA PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DI UN EVENTO. L'EVENTO E' ELEMENTO COSTITUTIVO DEL FATTO**

# RESPONSABILITA' PENALE

RATIO

**IL SOGGETTO ATTIVO ASSUME UNA POSIZIONE DI  
GARANZIA NEI CONFRONTI DEL BENE GIURIDICO  
PROTETTO**

# L'OBBLIGO GIURIDICO DISCENDE DA

- ✓ CODICE CIVILE
- ✓ CODICE PENALE
- ✓ LEGISLAZIONE SPECIALE

# *Le Leggi Speciali che prevedono reati*

Tantissime sono le leggi contenenti disposizioni legislative in materia penale, specialmente in tema di contravvenzioni, tra cui si ricordano:

- ❑ la **Legge 06/12/1971 n° 1083**, Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
- ❑ la **Legge 7/08/1990, n° 241**, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- ❑ il **D. Lgs. 08/03/2006, n° 139** recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ...
- ❑ il **D. Lgs. 09/04/2008, n° 81**, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza **nei luoghi di lavoro**" e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 19 D. Lgs. 139/06 Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del CNVVF**

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di p.i. in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.
2. La vigilanza si realizza:
  - ▶ attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo,
  - ▶ anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero
  - ▶ nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito:

- ▶ l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio;
- ▶ l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
- ▶ l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
- ▶ il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

- ▶ 3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

# Art. 20 D. Lgs. 139/06

- ▶ omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI:
- arresto sino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro (per attività con detenzione e impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto...)
- ▶ Falsa attestazione in certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del CPI, falsificazione o alterazione di certificazioni e dichiarazioni:
- reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 euro a 516 euro.
- ▶ Omessa richiesta di rilascio ovvero il rinnovo del CPI, dei servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori:
- possibile sospensione dell'attività da parte del Prefetto fino all'adempimento dell'obbligo.. .

# IL D.LGS. 758/94

## MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

### Capo I

## TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI


## *Le Sanzioni Penali in materia di Sicurezza sul lavoro*

- Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 56 - Sanzioni per il preposto
- Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
- Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

IL **D.Lgs 19/12/1994 n. 758** prevede l'applicazione del sistema sanzionatorio in materia di lavoro, con i seguenti obiettivi:

- deflazionare il carico delle aule giudiziarie da illeciti con pene lievi
- depenalizzare alcune condotte trasformando i reati in illeciti amministrativi
- prevedere sanzioni in materia di sicurezza del lavoro
- istituire una procedura volta all'estinzione di alcune contravvenzioni, in materia di sicurezza del lavoro





### **Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro**

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'[articolo 28](#), risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati [da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII](#).

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Pagina 89 di 174

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati [da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII](#), il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'[ALLEGATO XXVIII](#).

Sanzioni  
Penali

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- [Art. 163](#): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 165, co. 1, lett. a](#)] - Vedere anche [art. 165 co.2](#)

# IL SOTTOSCRITTO

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

## VISTI

➤ la documentazione tecnica di seguito indicata:

progetti approvati dal Comando VV.F.  
(solo per attività di cat B e C)

in data

prot. n.

in data

prot. n.

relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto, di cui all'Allegato I lettera B del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012 (per attività di cat. A)

documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

(barrare con  il riquadro di interesse)

➤ le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;

➤ l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;

➤ le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;

## ASSEVERA

**LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITÀ SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI  
PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO**

# **CODICE PENALE : ASSEVERAZIONE**

## **ART. 359 PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ**

**AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE, SONO PERSONE CHE ESERCITANO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ:**

- ▶ **1) I PRIVATI CHE ESERCITANO PROFESSIONI FORENSI O SANITARIE, O ALTRE PROFESSIONI IL CUI ESERCIZIO SIA PER LEGGE VIETATO SENZA UNA SPECIALE ABILITAZIONE DELLO STATO, QUANDO DELL'OPERA DI ESSI IL PUBBLICO SIA PER LEGGE OBBLIGATO A VALERSI;**
- ▶ **2) I PRIVATI CHE, NON ESERCITANDO UNA PUBBLICA FUNZIONE, NÉ PRESTANDO UN PUBBLICO SERVIZIO, ADEMPIONO UN SERVIZIO DICHIARATO DI PUBBLICA NECESSITÀ MEDIANTE UN ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

# **CODICE PENALE : ASSEVERAZIONE**

**481. FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI  
COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN  
SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ.**

**CHIUNQUE, NELL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE  
SANITARIA O FORENSE, O DI UN ALTRO SERVIZIO  
DI PUBBLICA NECESSITÀ, ATTESTA FALSAMENTE,  
IN UN CERTIFICATO, FATTI DEI QUALI L'ATTO È  
DESTINATO A PROVARE LA VERITÀ, È PUNITO  
CON LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO O CON LA  
MULTA DA EURO 51 A EURO 516.**

**TALI PENE SI APPLICANO CONGIUNTAMENTE SE IL  
FATTO È COMMESO A SCOPO DI LUCRO.**

asseverazione,  
attestazione,  
certificazione,  
dichiarazione,

ai fini della legge penale sono riconducibili a  
certificazioni

# Ed inoltre:

482 : FALSITA' MATERIALE COMMESSA DAL  
PRIVATO

483 : FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DAL  
PRIVATO IN ATTO PUBBLICO

# ...EVENTO INCIDENTALALE

**589. Omicidio colposo**

**590. Lesioni personali colpose**

**423. Incendio**

**D.LGS. N.28 DEL 16.3.2015**

**“LA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO ....”**

**... per modalità della condotta e per  
esiguità del danno e del pericolo...**



**In conclusione**

# **CONOSCENZA E RISPETTO**

**LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI, DISCIPLINE**

**NONCHE'**

**DILIGENZA**

**PERIZIA**

**PROFESSIONALITA'**

**BUONE, LINEE GUIDA, ORIENTAMENTI,  
DOCUMENTI, INTERNET...**

**DIFFUSIONE CONOSCENZE**

**SENSIBILITA' SOCIALE**

segui sempre le 3 “R”:

Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri,  
Responsabilità per le tue azioni.(Dalai Lama)



[gennaro.dimaio@vigilfuoco.it](mailto:gennaro.dimaio@vigilfuoco.it)